

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione “Mutual Help società di mutuo soccorso” in sigla “Mutual Help”, regolata dalla legge n°3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche. All’atto dell’iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l’acronimo “ETS” in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

La Società aderisce alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV).

Art. 2 – Sede

La Società di Mutuo Soccorso ha sede in Bolzano. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la società.

Art. 3 – Durata

La Società di Mutuo Soccorso ha durata fino al 31.12.2110, termine che può essere prorogato con delibera dell’Assemblea dei soci.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 – Scopo e oggetto

La Società è una mutua volontaria integrativa, che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e non ha alcun fine di lucro. Essa opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

Essa nell’ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Nell’ambito di quanto sopra indicato essa può quindi svolgere attività previdenziale e assistenziale nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.

Inoltre la Società potrà promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

Per realizzare quanto sopra previsto, potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

In particolare sarà possibile purché in coerenza con quanto previsto dalla legge n.3818/1886 e s.m.i. nonché dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

1. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, anche ai fini della mutualità mediata;
2. aderire o partecipare a consulte, consorzi, società cooperative, associazioni, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico;
3. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili e finalizzate al conseguimento dello scopo sociale;

4. compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale;

5. compiere le attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi (intesi come enti, associazioni, sindacati, aziende e fondi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, per conto degli appartenenti, forme di assistenza sanitaria integrativa con la Mutua) ai sensi dell'articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "enti mutualistici"), sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi associativi. In ogni caso la società di mutuo soccorso non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge e non potrà svolgere attività di impresa.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita la potestà, nonché gli enti mutualistici (come meglio definiti all'articolo 4) secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di adesione, se dovuto alla Società ed è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda degli interessati, specificando:

se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale;

- ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

se enti mutualistici (come sopra definiti all'articolo 4):

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della mutua;

- ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale diniego deve essere motivato e notificato all'aspirante socio con lettera raccomandata AR o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad esempio: Telefax-E mail – SMS ecc.).

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in tre categorie: soci effettivi, soci sostenitori e altri soci ex art.3 L.3818/1886 e successive modifiche.

I soci effettivi possono essere organizzati in Sezioni soci.

Il funzionamento delle eventuali sezioni soci è determinato da uno specifico regolamento.

Art. 6 – Soci effettivi

Sono soci effettivi coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge n.3818/1886 e successive modifiche e integrazioni.

Sono soci effettivi della Società, senza distinzione, tutte le persone fisiche ed enti mutualistici (come meglio definiti all'articolo 4) che accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento applicativo comprese le modalità di pagamento della quota di adesione una tantum e dei contributi associativi stabiliti dal regolamento o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può avvenire mediante:

- adesione individuale;

- adesione collettiva tramite enti mutualistici (come meglio definiti all'articolo 4). La partecipazione alla Mutua di altre società di mutuo soccorso quali soci effettivi è subordinata a quanto disposto dall'art. 3 della legge 3818/1886 a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua.

L'eventuale diniego deve essere motivato e notificato all'aspirante socio con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad esempio: Telefax, E mail, PEC, ecc.).

Possono divenire soci anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita la potestà.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci effettivi possono essere suddivisi in categorie in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

Art. 7 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Mutua coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici o privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci effettivi e intendano sostenere l'attività della Mutua attraverso contributi di varia natura. Non è consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Mutua.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare fra i soci ordinari uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di regolamento.

Art. 8 – Sezioni Soci

Le sezioni soci possono essere costituite all'interno delle singole categorie. La costituzione delle Sezioni soci può essere promossa dal Consiglio di Amministrazione o da Gruppi di soci omogenei per territorio di residenza o di lavoro o per comuni caratteristiche o interessi professionali secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Le sezioni soci hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna Sezione comprende un numero di soci non inferiore a quanto determinato nel regolamento, e fa riferimento per il proprio funzionamento ad un Consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione.

Se i Soci di una Sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel regolamento, la Sezione Soci è sciolta.

Art. 9 – Fondi

I Fondi istituiti direttamente dalla Mutua, quale specifica modalità di realizzazione dell'oggetto sociale, sono costituiti e amministrati dal Consiglio di Amministrazione che può nominare un Consiglio Direttivo, presieduto da un delegato del Consiglio di Amministrazione e composto da un numero di membri non superiore a dieci, al quale verranno attribuite specifiche competenze.

Il Fondo ha come compito principale quello di elaborare piani particolari di prestazioni a favore degli iscritti al medesimo, prevedendo per gli iscritti specifici obblighi e diritti. A tale scopo il Fondo provvede a gestire le risorse messe a sua disposizione per la realizzazione del piano stesso.

L'organizzazione dei Fondi ed il loro funzionamento vengono definiti all'interno di uno specifico regolamento interno.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società e i regolamenti vigenti;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di adesione una tantum, se espressamente prevista, nella misura fissata per i soci effettivi, così come determinate dal regolamento o in mancanza dal Consiglio di amministrazione, nonché i contributi associativi finalizzati alla copertura delle prestazioni previste nell'ambito del Fondo di appartenenza.

Tutti i soci effettivi, purché in regola con i versamenti dei contributi associativi, hanno diritto ai sussidi previsti dal regolamento applicativo della società.

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, nn. 1) e 3) dell'art. 2421 c.c..

Art. 11 – Recesso

Il socio può recedere dalla Società decorso il primo anno di adesione. Esso deve darne comunicazione scritta al consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 settembre dell'anno in corso con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione dei fondi sociali.

Art. 12 – Esclusione da socio

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza od inosservanza da parte del socio dello Statuto e del regolamento;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote d'iscrizione e associative, di contributi;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni idonee ad ottenere le presentazioni mutualistiche della Società;
- e) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 13 – Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo (se nominato o previsto per legge).

Art. 14 – Assemblea dei Soci

Le Assemblee possono essere generali e speciali.

Art. 15 – Assemblea generale

Le Assemblee generali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee generali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria.

L'assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci purché in regola con il pagamento di quanto previsto al comma c) dell'art. 10, se tenuti.

I soci effettivi possono partecipare all'Assemblea dei soci o individualmente o attraverso delegati nominati dalle Assemblee speciali delle Sezioni Soci costituite ai sensi dell'art. 5.

Le modalità di nomina di tali delegati viene determinata mediante uno specifico regolamento.

I soci che hanno partecipato alla nomina di delegati nelle Assemblee speciali delle sezioni Soci possono partecipare all'assemblea senza diritto di intervento e di voto.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Ogni socio effettivo persona fisica, che partecipa allo scambio mutualistico individualmente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio effettivo persona fisica, purché munito di delega scritta e anch'egli partecipante allo scambio mutualistico in forma individuale.

Fatta eccezione per l'ipotesi del delegato nominato dall'Assemblea speciale della Sezione soci, ciascun socio non può raccogliere più di cinque deleghe di altri soci.

Ogni socio effettivo persona fisica, che partecipa allo scambio mutualistico collettivamente tramite un ente mutualistico inteso come definito al precedente articolo 4 ed in funzione della intrinseca temporaneità della sua partecipazione tramite atto di convenzione in forza del rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale, potrà esercitare il diritto di voto solo in merito al bilancio del settore fondi sanitari integrativi; il voto potrà essere espresso anche per il tramite del rispettivo ente mutualistico, iscritto alla Società, a cui pure spetta il diritto di voto solo su tale bilancio. La sola presenza in assemblea dell'ente mutualistico costituisce delega espressa in nome e per conto dei rispettivi soci effettivi persone fisiche.

Art. 16 – Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) eleggere il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero e l'organo di controllo;
- b) ratificare i regolamenti interni;
- c) deliberare il compenso e i rimborsi eventualmente dovuti agli Amministratori e all'organo di controllo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- d bis) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente articolo 4 (sesto capoverso n.5) come previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea dei soci;
- f) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata con la presenza di un notaio.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

1. Modificare lo Statuto;
2. Procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori e deliberare su ogni argomento connesso allo scioglimento;
3. Sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Art. 18 – Assemblea speciale

L'Assemblea speciale può essere convocata per:

- eleggere i delegati della Sezione Soci alla Assemblea generale dei soci;
- la trattazione delle materie di specifico interesse sociale della Sezione soci o del Fondo;
- esprimere pareri o fare proposte al Consiglio d'Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta nella Sezione Soci o nel Fondo. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea speciale sono fissati dal Consigliere Delegato della Sezione Soci o del Fondo.

La convocazione viene fatta con avviso trasmesso ai soci della Sezione Soci o del Fondo del Consigliere delegato. Hanno diritto di assistere all'Assemblea speciale e di partecipare alle sue discussioni anche i membri del Consiglio di Amministrazione non delegati.

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni previste per le Assemblee ordinarie.

L'Assemblea speciale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere delegato.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

Inoltre, l'avviso è pubblicato sul sito web e, se ed in quanto operanti, su altri eventuali strumenti di comunicazione della Società, L'avviso può essere altresì inviato mediante posta elettronica agli indirizzi e-mail comunicati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare nei regolamenti delle sezioni soci specifiche modalità per assicurare ulteriori e più efficaci modalità di comunicazione verso tutti i soci. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea su uno o più organi di stampa o altri mezzi di comunicazione a valenza territoriale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 – Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea generale

Nell'Assemblea hanno diritto di voto - come meglio indicato al precedente articolo 15 - tutti i soci effettivi che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno dodici mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società, che abbiano ritirato l'apposita scheda di partecipazione almeno 10 giorni prima dell'adunanza e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta o non si raggiungano i quorum necessari, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta anche il giorno successivo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa degli intervenuti, di persona o per delega, aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi dell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento della Società, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti, di persona o per delega, aventi diritto di voto.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che si compone da 3 (tre) a 15 (quindici) Consiglieri, eletti tra i soci effettivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non Consigliere.

Art. 22 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il budget, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale di cui all'articolo 16;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del consiglio di Amministrazione;
- f) nominare i propri Delegati nella Sezione Soci, e nei Fondi, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo i compensi;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
- i) stabilire e modificare la quota di adesione una tantum e le quote di servizi;
- j) deliberare l'apertura di uffici sul territorio provinciali e regionali.

Art. 23 – Riunione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art.25 –L'organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea dei soci procede alla nomina dell'organo di controllo, monocratico o in forma di collegio dei sindaci di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Ha, inoltre, il compito di vigilare sull'andamento delle categorie, delle sezioni soci e dei Fondi e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti sull'organo di controllo.

All'organo di controllo spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, ivi compresa la revisione legale dei conti ex art.2409- bis c.c.

Art.26 – Controversie – Foro esclusivamente competente

Per tutte le eventuali controversie tra i soci ovvero tra i soci e la Mutua, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità,

interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Art. 26 bis - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dei regolamenti e/o delle delibere degli organi sociali, ivi compresi i sussidi di qualsivoglia natura. Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Foro esclusivamente competente di cui all'articolo 26.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della società che nega un sussidio o contesta una tesi del socio.

Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente scelti anche tra persone che possono essere estranee alla società senza altre cariche nazionali e regionali, possibilmente esperti nel settore giuridico o comunque nell'ambito mutualistico.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei probiviri viene convocato dal suo presidente allorché la Società lo informerà dell'avvenuta notifica di un ricorso da parte del socio.

Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

Art. 27 – Regolamenti

Il funzionamento della Società di Mutuo Soccorso ed in particolare le modalità di tenuta delle assemblee e di formazione delle deleghe, nonché di effettuazione delle votazioni, i criteri e la modalità di costituzione delle Sezioni Soci nonché le forme di organizzazione e gestione delle Categorie, Sezioni Soci e dei Fondi saranno disciplinate da appositi regolamenti da predisporre dal consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 28 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'ente.

Art. 29 – Divieto distribuzione utili

In conformità al combinato disposto dell'articolo 2 Legge 16/4/1886 n° 3818 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n° 460 la Società di mutuo soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della mutua, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 – Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. la Società può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Nel bilancio che dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 si dovrà dar conto anche di eventuali lasciti, donazioni e/o raccolta di fondi.

Art. 31 – Bilancio consuntivo

L'esercizio si inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce o, in caso di particolari necessità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 32 – Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.33 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31/01/1992, n. 59 o in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 34 – Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento, alla legge n.3818/1886 e successive modifiche integrazioni e alle norme speciali applicabili alle mutue volontarie, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", secondo il modello delle società a responsabilità limitata.